



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO II (ex UFFICIO IX)
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Tel. 02-574627200 – Fax 02-56814272
Posta elettronica certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIURAOODRLO R.U. 9628

Milano, 21 giugno 2010

Ai Dirigenti degli Uffici dell'USR per la Lombardia
Loro sedi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi

Oggetto: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – articolo 6, comma 12
Disapplicazione articoli 15 legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8
legge 26 luglio 1978, n. 417 (autorizzazione uso mezzo proprio)

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 6, "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", comma 12¹, dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, la disapplicazione al "personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165 del 2001" dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836² e dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417³ e

¹ Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 6, comma 12: (...) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

² Legge 18 dicembre 1973, n. 836, articolo 15: Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali servizi di linea.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tali mezzo viene rilasciato

“relative disposizioni di applicazione”, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Le disposizioni da disapplicare riguardano la possibilità di concedere l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio al personale “contrattualizzato” incaricato di recarsi in missione per conto dell'amministrazione di appartenenza, consentendo così di ridurre la spesa per i rimborsi pari a “un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo” a chilometro.

Ne consegue che dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, avvenuta il lo stesso 31 maggio⁴, non potrà più essere concessa l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio al personale al quale si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti pubblici (per quanto di interesse di quest'Ufficio: comparto scuola, comparto ministeri, Area I dirigenza ministeri, Area V dirigenza scolastica) incaricato di svolgere missioni per conto dell'amministrazione di appartenenza che ne faccia richiesta.

firmato

Il Direttore Generale

Giuseppe Colosio

previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo.

Nel caso in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

³ Legge 26 luglio 1978, n. 417, articolo 8: *La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.*

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

⁴ Il decreto legge 78/2010 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2010.